



TROPPE ASSENZE, MA PROMOSSA LO STESSO. TAR LECCE N. 1292/2025

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA DECISIONE DEL TAR. -**

1. IL FATTO

L'anno scolastico in questione era stato segnato da **ben 90 giorni di assenza**, dunque **ampiamente oltre i limiti consentiti**, cui si aggiungevano **frequenti ingressi posticipati e uscite anticipate**. Tali circostanze avevano indotto il consiglio di classe a deliberare la **non ammissione all'anno successivo**, ritenendo compromessa la possibilità di una valutazione **organica, complessiva e continuativa** dell'alunna.

Dall'altro lato, tuttavia, la studentessa — esempio perfetto di **"genio e sregolatezza"** — aveva conseguito **risultati complessivamente positivi¹**, con **voti medio-alti e una condotta corretta**.

Proprio per questo, la **famiglia della minore**, assistita **dall'[Avv. Alexandro Palmariggi](#)**, **impugnava la decisione di bocciatura**, sottolineando che le assenze erano **riconducibili a motivi di salute** già noti alla scuola, per i quali era stato redatto e attuato un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**.

2. LA DECISIONE DEL TAR

¹ Dalle pagelle, invece, emergeva un quadro tutt'altro che insufficiente:

- nel primo quadrimestre, la studentessa aveva **medie tra il 6,5 e l'8**, con punte di **9 in musica e scienze motorie**;
- nel secondo, un andamento analogo, con risultati più che sufficienti in quasi tutte le materie.-

Il **TAR Lecce** ha accolto il ricorso, ritenendo la decisione di bocciatura **illegittima e carente di motivazione**.-

Il giudice amministrativo ha ricordato che, secondo l'art. 6 del D.Lgs. 62/2017, **la regola è la promozione**, e la non ammissione rappresenta un'**eccezione**, che deve essere **adeguatamente motivata**.-

La scuola, invece, si era limitata a richiamare il numero di assenze, **senza considerare i buoni risultati ottenuti dalla studentessa** né formulare un giudizio sulle **possibilità di recupero**.-

Anche l'art. 14 del D.P.R. 122/2009 - che impone la frequenza minima dei tre quarti dell'orario annuale - consente **deroghe motivate**, specie in caso di **assenze documentate per motivi di salute**, purché non compromettano l'apprendimento.

Per il TAR, dunque, la scuola **non ha svolto un'istruttoria completa**, omettendo di valutare il percorso globale dell'alunna e di motivare perché, nonostante le buone prove, non fosse ritenuta idonea al passaggio di classe.-

Da qui, l'ordine all'Amministrazione di **procedere a un nuovo scrutinio entro 15 giorni**, consentendo nel frattempo alla ragazza di **frequentare la classe successiva**.-